

Ai Signori Associati
Loro sedi

Prot. n. se03/18
Venezia, 30.1.2018


G
e
n
n
a
i
o
**2
0
1
8**

S o m m a r i o:

1. **Nuovi benefici previsti per i datori di lavoro che assumono personale dipendente; riepilogo di quelli già esistenti e confermati anche per il 2018. Aspetti critici inerenti.**

Cordiali saluti.

Il Segretario
Ernesto Pancin



È in pieno svolgimento il Rinnovo Quota Associativa 2018

È giunto il momento di “rinnovare la quota associativa” alla Vostra Associazione per l’anno 2018.

Importante occasione per compiere l’annuale check-up aziendale.

È un appuntamento importante per gestire al meglio la Vostra attività e per affrontare il nuovo anno con la tranquillità di essere costantemente assistiti ed informati.

I nostri Associati, infatti, possono contare sulle consulenze delle nostre collaboratrici e collaboratori (“veri esperti del settore turismo e commercio”), che Vi aiuteranno a superare le quotidiane difficoltà e districarvi tra le mille pressanti norme.

L’AEPE è l’UNICA ASSOCIAZIONE DI PUBBLICI ESERCIZI IN VENEZIA a difendervi da una politica spesso lontana dal mondo delle imprese.

Essere associati all’AEPE consente di rafforzare la nostra categoria e quindi la Vostra azienda, perché più siamo uniti e più incisiva sarà la nostra azione sindacale.
ep

... hai problemi? Parlane con noi...

La soluzione, **da noi**, è sempre a portata di mano!

A e p e: i . l p . u . n . t . o d . i a . r . r . i . v . o

1. Nuovi benefici previsti per i datori di lavoro che assumono personale dipendente; riepilogo di quelli già esistenti e confermati anche per il 2018.

L'approvazione della Legge di Bilancio 2018, prende il via tra nuovi e vecchi incentivi per l'occupazione.

In attesa delle consuete circolari attuative del Ministero, riteniamo opportuno evidenziare gli incentivi introdotti ex novo dalla Legge di bilancio 2018, gli incentivi già presenti nel 2017 fruibili anche nel 2018 oltre ad altre importanti novità per i datori di lavoro.

Nuovi sgravi 2018

- Sgravi contributivi under 35

La legge di Bilancio 2018 prevede uno sgravio nella misura del 50% dei contributi inps fino a 3.000 euro annui, per i datori di lavoro privati che assumono lavoratori con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, che abbiano un'età inferiore ai 35 anni (dal 2019 tale limite scenderà a 30 anni) e non siano mai stati occupati precedentemente con il medesimo o con altri datori di lavoro a tempo indeterminato.

Ulteriore condizione per la fruizione del beneficio è l'assenza di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (motivi organizzativi) nei 6 mesi precedenti e nei 6 mesi successivi l'assunzione.

L'agevolazione spetta per le assunzioni con:

- contratto a tempo indeterminato anche a tempo parziale;
- trasformazioni di rapporti da tempo determinato a tempo indeterminato;
- soggetti che abbiano svolto periodi di apprendistato presso un altro datore di lavoro che non siano successivamente proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.

L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.

E' poi prevista la portabilità dello sgravio, nel senso che se il contratto si interrompe prima che siano stati fruiti tutti i 36 mesi con decontribuzione al 50% , le mensilità residue possono essere utilizzate anche da un altro datore di lavoro che assuma nuovamente lo stesso lavoratore. In questo caso non è nemmeno più richiesto il requisito anagrafico anzidetto.

- Ricollocazione lavoratori di aziende in crisi

La legge di Bilancio 2018 prevede la possibilità di anticipare le misure di politica attiva per lavoratori dipendenti da aziende in crisi che rientrano nell'area della CIGS, nei limiti ed alle condizioni correlati ai programmi di riorganizzazione o di crisi definiti in sede sindacale.

Al datore di lavoro che assume il percettore dell'assegno di ricollocazione per CIGS è riconosciuto l'esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di importo pari a 4.030 euro su base annua per una durata di:

- a) 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;
- b) 12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato. Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il predetto contratto venga trasformato in contratto a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori sei mesi.

- Incentivi alternanza scuola lavoro

Lo sgravio contributivo consiste nell'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro fermi restando il limite massimo di euro 3.000,00 su base annua, il previsto requisito anagrafico e il limite massimo di 36 mesi .

Le assunzioni sono agevolabili qualora effettuate entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio, per l'assunzione di studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro: attività di alternanza scuola-lavoro pari, almeno al:

- 30% delle ore di alternanza previste dalla legge;

- 30% del monte orario previsto per le attività di alternanza all'interno dei percorsi di istruzione e formazione professionale, per cui viene richiesto un orario complessivo obbligatorio di almeno 990 ore annue);
- 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell'ambito dei percorsi realizzati dagli Istituti tecnici superiori, della durata di quattro semestri, per un totale di 1800/2000 ore;
- 30% del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari.

L'esonero si applica anche ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria.

Precedenti sgravi confermati nel 2018

Incentivo assunzione donne

Continua ad essere fruibile lo sgravio previsto in caso di assunzione di donne di qualsiasi età inoccupate da almeno 24 mesi, in base al quale:

- per le assunzioni a tempo determinato si prevede una riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per la durata di 12 mesi.
- per le assunzioni a tempo indeterminato, è concessa la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per la durata di 18 mesi.

In caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al 18° mese dalla data di assunzione.

- Lavoratori over 50

Per le assunzioni a tempo determinato di soggetti disoccupati da almeno 12 mesi si prevede la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per la durata di 12 mesi.

Per le assunzioni a tempo indeterminato viene concessa invece la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per la durata di 18 mesi. In caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al 18° mese dalla data di assunzione.

- Lavoratori in CIGS – Contratto a tempo indeterminato

In caso di assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un lavoratore in Cassa Integrazione Guadagni Straordinari da almeno 3 mesi, anche non continuativi, dipendenti di aziende beneficiarie di CIGS da almeno 6 mesi, è applicabile una contribuzione a carico del datore di lavoro pari a quella prevista in via ordinaria per gli apprendisti (10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali) per un periodo di 12 mesi. Dall'agevolazione resta esclusa la quota a carico del lavoratore che è dovuta per intero con l'aliquota ordinaria.

Al datore di lavoro spetta inoltre un contributo mensile pari al 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore per un periodo pari a:

- 9 mesi per lavoratori fino a 50 anni;
- 21 mesi per i lavoratori con più di 50 anni;
- 33 mesi per i lavoratori con più di 50 anni e residenti nel Mezzogiorno e nelle aree ad alto tasso di disoccupazione

Lavoratori in NASpI

In favore di chi assume a tempo pieno ed indeterminato lavoratori percettori di Naspi, è prevista la corresponsione di un incentivo pari al 20% dell'indennità mensile che sarebbe stata corrisposta al lavoratore per il periodo residuo di spettanza dell'indennità.

L'incentivo non spetta:

- per i lavoratori riassunti dopo il licenziamento nell'arco temporale dei 6 mesi dallo stesso per esercizio del diritto di precedenza;
- qualora l'impresa che assuma, pur appartenendo ad altro settore, sia in rapporto di collegamento o controllo con l'impresa che ha operato il recesso, oppure l'assetto proprietario sia sostanzialmente coincidente.

Bonus assunzioni disabili 2018

Rivolto ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori con riduzione accertata della capacità lavorativa. L'agevolazione è prevista come segue:

- disabili con riduzione della capacità lavorativa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria del testo unico in materia di pensioni di guerra: al datore di lavoro spetta un bonus assunzioni pari al 35% della retribuzione mensile lorda per una durata di 36 mesi, per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato;
- lavoratori con riduzioni superiori al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria del testo unico in materia di pensioni di guerra: spetta un bonus occupazione pari al 70% della retribuzione mensile lorda per 36 mesi, per ogni lavoratore assunto a contratto a tempo indeterminato;
- lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, spetta in caso di assunzione a tempo indeterminato o di assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi, un bonus pari al 70% della retribuzione lorda mensile per 60 mesi.

- Bonus giovani genitori (tale istituto è attualmente sospeso in attesa di conferma e di finanziamento)

Per le assunzioni a tempo indeterminato o per trasformazioni di contratti da tempo determinato a indeterminato, di giovani di età non superiore ai 35 anni, iscritti alla banca dati INPS, genitori di figli minori legittimi, naturali o adottivi o affidatari di minori, è concesso al datore di lavoro un bonus assunzione di 5 mila euro per ogni assunzione o trasformazione, nel limite di 5 per impresa o società.

Altre novità per il 2018

- Congedo di paternità

Per l'anno 2018 i padri lavoratori dipendenti hanno diritto:

- ad un congedo obbligatorio della durata di 4 giorni fruibili anche in maniera non continuativa entro i cinque mesi dalla nascita.
- ad un congedo facoltativo della durata di 1 giorno in alternativa ai giorni di congedo obbligatori spettanti alla madre.

Tale congedo viene riconosciuto anche in caso di figli adottati o affidati.

- Pagamento delle retribuzioni

Dal 1° luglio 2018, i datori di lavoro non possono più corrispondere la retribuzione ai lavoratori per mezzo di denaro contante, indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro.

Sono esclusi da tale obbligo i rapporti di lavoro domestico.

La firma del lavoratore apposta sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.

Per la violazione all'obbligo è prevista una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro, con riferimento ad ogni lavoratore.

- Collocamento obbligatorio

Dal 1° gennaio 2018 cambia la normativa sul collocamento obbligatorio prevedendo l'obbligo di assunzione del lavoratore disabile al momento dell'assunzione del 15° lavoratore computabile. (maggiori approfondimenti nella nostra circolare 18/17 del 29/11/17)